SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 194/L

Ministero del tesoro

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1997, n. 325.

Regolamento recante sostituzione delle tabelle allegate al decreto ministeriale 8 giugno 1993, n. 299, con il quale sono state sostituite le tabelle allegate al decreto ministeriale 23 marzo 1992, n. 304, che detta disposizioni di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

97G0357

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 195

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1997.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Università.

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1997.

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

97A7249-97A7250

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 settembre 1997, n. **324**.

Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ed in particolare l'articolo 29 che disciplina il contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare la disciplina successiva al prossimo termine di scadenza del 30 settembre 1997 previsto dal citato articolo 29, con particolare riferimento alla necessità di non pregiudicare i vantaggi conseguiti per l'erario, per l'occupazione e per l'ambiente, nonché di estendere gli effetti di riduzione del consumo di carburante e dell'inquinamento atmosferico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Incentivi per la rottamazione

1. Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1° ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo purché risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra il 1° febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo è commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:

a) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi compresi tra 7 e 9 litri;

b) fino a lire unmilionecinquecentomila per consumi inferiori a 7 litri.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano fino all'importo massimo, rispettivamente, di L. 4.000.000 e di L. 2.000.000.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

1. La lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituita dalla seguente: «*b)* copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0360

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 8 settembre 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Parrina».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Parrina» ed é stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1986, il deceto ministeriale 2 agosto 1993 e il decreto ministeriale 12 gennaio 1994 con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato, con riferimento al periodo di invecchiamento obbligatorio;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Parrina» in conformità alla proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successivamente modificato con decreto ministeriale 2 agosto 1993 e decreto ministeriale 12 gennaio 1994 é sostituito nel testo di cui appresso le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1974:

Art. 5.

(Omissis).

Comma 7. Il vino «Parrina» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia

(Omissis).

Art. 2.

I quantitativi di vini a denominazione di origine controllata «Parrina» prodotti nelle vendemmie 1995 e 1996, ai sensi delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione approvato con deceto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successivamente modificato con decreto ministeriale 2 agosto 1993 e decreto ministeriale 12 gennaio 1994, che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano in corso di invecchiamento già confezionati o allo stato sfuso, potranno essere immessi sul mercato al termine del periodo di invecchiamento previsto dall'art. 5, comma 7, del disciplinare di produzione come risulta modificato dal precedente art. 1.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A7478

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 agosto 1997.

Autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale a corrispondere alla società Solagrital, per trecentosessantadue lavoratori del complesso aziendale ex S.A.M. in A.S. di Bojano, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;

Visto l'art. 2, comma 29, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente, oltre ad estendere la possibilità di richiedere i benefici medesimi a tutti i casi previsti dall'art. 47, comma 5, legge n. 428/1990;

Visto l'art. 2, comma 29, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha preordinato alle finalità del comma medesimo, nell'ambito del fondo per l'occupazione, la somma di lire 10 miliardi;

Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri di priorità per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, sopra citato;

Considerato che la società S.A.M. - Società agricola molisana, è stata posta in amministrazione straordinaria in data 12 maggio 1995;

Considerato che il Ministero dell'industria con decreto del 2 agosto 1996 ha disposto la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio di impresa per la società sopra citata;

Considerato che in data 17 marzo 1997 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è stato stipulato un accordo tra la società venditrice S.A.M. - Società agricola molisana in A.S., le organizzazioni sindacali nazionali territoriali di categoria ed aziendali e le società acquirenti P.S.A. Holding, SAM SCARL, Agrimed del Gruppo PSA ai fini della cessione del complesso aziendale di Bojano (Campobasso);

Vista la domanda presentata dalle società acquirenti in data 15 maggio 1997;

Vista la nota integrativa del 22 luglio 1997 con cui Solagrital (già SAM SCARL), società che ha rilevato il complesso aziendale ex S.A.M. in A.S., ha comunicato che la continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 ha interessato trecentosessantadue lavoratori;

Considerato che Solagrital (già SAM SCARL) non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla società Solagrital (già SAM SCARL) per trecentosessantadue lavoratori del complesso aziendale ex S.A.M. in A.S. di Bojano (Campobasso), il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 6 agosto 1997

Il Ministro: TREU

97A7473

DECRETO 12 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Coicop due - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione del 28 settembre 1996 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Coicop due - Società cooperativa edilizia a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, secondo periodo del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Coicop due - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cassino, costituita per rogito notaio D'Errico Maurizio in data 13 novembre 1987, repertorio n. 14365, registro società n. 3032, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 12 settembre 1997

Il direttore: NECCI

97A7474

DECRETO 12 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Spazio 88 a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione del 28 settembre 1996 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Spazio 88 a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, secondo periodo del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Spazio 88 a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Fragomeni Carlo in data 30 aprile 1986, repertorio n. 4701, registro società n. 4888, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 12 settembre 1997

Il direttore: NECCI

97A7475

DECRETO 12 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Jolly - Società cooperativa a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione del 18 marzo 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Jolly - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, secondo periodo del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Jolly - Società cooperativa a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Perna Umberto in data 2 maggio 1984, repertorio n. 913, registro società n. 3888, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 12 settembre 1997

Il direttore: NECCI

97A7476

DECRETO 12 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus mea - Società cooperativa a r.l.», in Coreno Ausonio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione del 28 settembre 1996 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Domus mea - Società cooperativa edilizia a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, secondo periodo del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Domus mea - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Coreno Ausonio, costituita per rogito notaio Scardamaglia Fernando in data 13 febbraio 1985, repertorio n. 14615, registro società n. 2029, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 12 settembre 1997

Il direttore: NECCI

97A7477

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 settembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 40.304 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 5 settembre 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei «CTZ-18» con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 5 settembre 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 settembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori reltive alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 5 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 25 settembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 5 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 5 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 settembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in consideazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sara effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 settembre 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A7527

DECRETO 24 settembre 1997.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996, recante la «prima classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati degli intermediari finanziari»,

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A7528

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 1997.

Modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, concernente la disciplina di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società, e modificazioni alla disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che istituisce una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società per azioni ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 11 che prevedono l'obbligo di trasmissione di comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1993, che ha approvato i modelli Rad/A e Rad/B, da utilizzare per le citate comunicazioni;

Attesa l'opportunità di introdurre modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle comunicazioni relative all'anno 1997 mediante l'invio degli stessi su supporti magnetici e, solo in via residuale, su supporti cartacei;

Ritenuta la necessità di prevedere che, relativamente alle comunicazioni il cui presupposto sorge a decorrere dal 1° gennaio 1998, le stesse vengano effettuate mediante collegamento telematico o supporto magnetico, nonché di prevedere che con successivo decreto ministeriale verranno approvate le specifiche tecniche e le modalità di attuazione del collegamento telematico, le specifiche tecniche dei supporti magnetici e il modello di accompagnamento dei supporti magnetici;

Decreta:

Art. 1.

1. Le banche, anche nella qualità di casse incaricate, e i soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, debbono effettuare le comunicazioni previste dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e integrazioni, il cui termine di presentazione scade il 15 febbraio 1998 e limitatamente ai titoli depositati nel sistema di amministrazione accentrata di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, su supporti magnetici predisposti secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1993. Si applicano gli articoli 4 e 5 del suddetto decreto. I supporti magnetici devono essere trasmessi accompagnati dal modello Rad/A cartaceo.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* abbiano già effettuato comunicazioni, l'obbligo sara osservato dagli stessi soggetti limitatamente alla parte di comunicazioni non effettuata alla predetta data.

3. In presenza di circostanze che rendano particolarmente difficoltoso l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, i soggetti di cui allo stesso comma presentano allo schedario generale dei titoli azionari a mezzo di raccomandata postale a/r o consegna a mano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* motivata istanza di autorizzazione ad effettuare, in tutto o in parte, le comunicazioni utilizzando i modelli cartacei Rad/A e Rad/B di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1993.

4. La mancata risposta dello schedario generale dei titoli azionari entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'istanza costituisce autorizzazione implicita all'utilizzo dei modelli cartacei.

5. Per gli altri soggetti, titoli o comunicazioni diversi da quelli di cuial comma 1, purché relativi a diritti sociali esercitati nel corso dell'anno 1997, continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1993.

Art. 2.

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 devono effettuare le comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e integrazioni, il cui presupposto sorge a decorrere dal 1° gennaio 1998, direttamente in via telematica Per il primo anno di applicazione della presente disposizione, detti soggetti possono effettuare le comunicazioni utilizzando supporti magnetici.

2. Gli altri soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 1, effettuano le comunicazioni di cui al comma precedente mediante collegamento telematico oppure su supporti magnetici.

3. La comunicazione telematica si considera effettuata nel giorno in cui è trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. L'amministrazione finanziaria conferma in via telematica l'avvenuto ricevimento della comunicazione e tale conferma equivale al rilascio della ricevuta di cui all'art. 7, secondo comma, legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

4. L'amministrazione finanziaria effettua, sui dati inviati in via telematica, controlli formali e di congruenza; le posizioni riscontrate irregolari sono segnalate al soggetto che effettua le comunicazioni ai fini di eventuali modifiche da parte dello stesso.

5. I supporti magnetici devono essere trasmessi a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, oppure consegnati a mano, al centro informativo del Dipartimento delle entrate, via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma.

6. Un duplicato di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.

7. Entro i termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti che hanno trasmesso le comunicazioni utilizzando supporti magnetici devono comunque essere in grado di fornire all'amministrazione finanziaria, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della stessa, i dati riprodotti su supporto cartaceo.

8. Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici controlli intesi a verificare la loro rispondenza alle specifiche tecniche.

9. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti alle specifiche tecniche, l'amministrazione finanziaria ne richiede la sostituzione. I soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni devono consegnare all'amministrazione finanziaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti magnetici sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

10. La comunicazione delle operazioni eseguite nell'anno può essere effettuata a decorrere dal giorno in cui l'operazione è stata eseguita e fino al termine previsto per la presentazione. Entro i suddetti termini possono essere effettuati ulteriori trasmissioni o invii di supporti a correzione o a completamento di quelli già effettuati in precedenza.

11. Con successivo decreto verranno stabilite le specifiche tecniche e relative modalità di attuazione del collegamento telematico, le specifiche tecniche per la segnalazione delle posizioni riscontrate irregolari nonché le specifiche tecniche e il modello di accompagnamento dei supporti magnetici.

12. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1997

Il Ministro: VISCO

97A7536

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 maggio 1997.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in operatore dello sviluppo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1996, concernente la delega di attribuzioni al Sottosegretario Luciano Guerzoni,

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in operatore dello sviluppo;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere dopo la tabella XLIII-*bis* del medesimo, la tabella XLIII-*ter*, relativa al corso di diploma universitario di operatore dello sviluppo;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in operatore dello sviluppo.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di scienze politiche può rilasciare il diploma universitario in operatore dello sviluppo.

Dopo la tabella XLIII-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLIII-*ter*, relativa al diploma universitario in operatore dello sviluppo.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 153

ALLEGATO

TABELLA XLIII-*ter*

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN OPERATORE DELLO SVILUPPO

Art. 1.

Presso la facoltà di scienze politiche può essere istituito il corso di diploma universitario in operatore dello sviluppo.

Il corso fornisce le conoscenze economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche, storiche necessarie alla formazione di coloro che intendono svolgere un'attività di supporto operativo nella gestione dei processi di sviluppo compatibile con le risorse e con l'ambiente.

Al compimento degli studi viene conseguito il diploma di operatore dello sviluppo.

Art. 2.

L'iscrizione ai corsi è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari.

Il corso degli studi ha durata biennale.

Il corso degli studi è articolato in un primo anno, inteso a fornire una preparazione di base, e in un secondo anno di carattere più specificamente professionale.

Art. 3.

Nel corso del biennio lo studente può svolgere un tirocinio per un periodo massimo di tre mesi presso istituzioni pubbliche, imprese od organizzazioni non governative di volontariato, agenzie di servizio, organismi internazionali o comunitari, che svolgano compiti di sostegno allo sviluppo e che rispondano ai requisiti stabiliti dalla struttura didattica competente.

Art. 4.

Nel corso del primo anno il piano degli studi deve prevedere cinque annualità di insegnamento, scelte dalla facoltà tra le seguenti aree disciplinari in ragione di una per area riferita ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

area economica (P01A, P01B, P01C);

area giuridico-istituzionale (N08X, N09X, N11X);

area statistica (S01A, S03A, S03B);

area sociologica (Q05A, Q05B, M05X);

area storico-politologica (M04X, P03X, Q02X).

Art. 5.

Il secondo anno comprende cinque annualità di insegnamento divisibili in moduli semestrali o trimestrali, anche integrati, oltre ad almeno un'annualità di insegnamento di una lingua straniera da scegliersi tra, le lingue inglese, francese, spagnola.

Almeno tre annualità di insegnamento sono rese obbligatorie come discipline caratterizzanti dal consiglio di facoltà competente o dal consiglio di diploma (ove istituito) all'interno delle seguenti aree disciplinari (riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati), nell'ambito delle quali vengono orientativamente indicati specifici insegnamenti:

Area geo-politica a della cooperazione (P01H, P01B, M06B):

cooperazione allo sviluppo;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia politica ed economica;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

teoria e politica dello sviluppo.

Area dell'economia internazionale (P01B, P01G, P01H):

economia dei Paesi in via di sviluppo;

economia dello sviluppo;

economia e politica agraria;

economia internazionale;

istituzioni economiche internazionali;

sistemi economici comparati.

Area del diritto e della politica internazionale (N03X, N07X, N14X, Q02X):

diritto internazionale;

organizzazione internazionale;

diritto internazionale dell'economia;

diritto comparato del lavoro;

diritto agrario comparato;

politica comparata;

relazioni internazionali;

scienza dell'amministrazione.

Area della sociologia dello sviluppo (Q05A, Q05B, Q05C, Q05D):

sociologia dello sviluppo;

sociologia dei Paesi in via di sviluppo;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia dei processi culturali;

sociologia urbana e rurale;

politica sociale.

Area storico-politica internazionale (Q03X, Q04X, Q06A, Q06B, M02B):

storia delle relazioni internazionali;

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;

storia e istituzioni dell'Africa;

storia e istituzioni dell'Asia;

storia e istituzioni dell'America Latina;

storia e istituzioni dell'Europa Orientale.

Le altre due annualità di insegnamento sono scelte dallo studente tra quelle attivate ogni anno dalla facoltà nell'ambito delle suddette aree disciplinari o tra quelle del primo anno in numero non superiore a due ove non sia già stato sostenuto il relativo esame.

Art. 6.

Il diploma si consegue con il superamento di un esame finale.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo studente deve aver superato gli esami di profitto relativi ai corsi d'insegnamento per almeno dieci annualità, oltre a quella di lingua straniera.

Art 7.

Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire il diploma universitario in operatore dello sviluppo possono essere ritenuti validi al fine del conseguimento dei diplomi di laurea in scienze politiche e in scienze internazionali e diplomatiche rilasciati dalla facoltà di scienze politiche, a condizione che la durata ed i programmi dei relativi insegnamenti risultino equipollenti.

Al riguardo la struttura didattica competente indica criteri e parametri di riconoscimento, prevedendo eventuali integrazioni didattiche.

97A7511

DECRETO 14 maggio 1997.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in disegno anatomico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1996, concernente la delega di attribuzioni al Sottosegretario Luciano Guerzoni;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito al corso di diploma universitario in disegno anatomico;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere dopo la tabella XL-*bis* del medesimo, la tabella XLI, relativa al corso di diploma universitario in disegno anatomico;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in disegno anatomico.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia può rilasciare il diploma universitario in disegno anatomico.

Dopo la tabella XL-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLI, relativa al diploma universitario in disegno anatomico.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997
Registro n 1 Università e ricerca, foglio n. 155

ALLEGATO

TABELLA XLI

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER DISEGNATORE ANATOMICO

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario in disegno anatomico.

Art. 2.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare disegnatori con conoscenze teoriche di base e con competenze professionali specifiche per progettare e produrre immagini (disegni, fotografie, video ecc.) utili per illustrare e documentare la ricerca scientifica e la didattica. Prepara inoltre a gestire sistemi informatici multimediali per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati, informazioni e immagini bio-mediche.

Art. 3.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 4.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 1 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 5.

L'iscrizione al corso di diploma è subordinata al superamento di un esame di ammissione atto ad accertare le attitudini dei candidati. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati dagli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, nonché da istituti magistrali e licei artistici a condizione del superamento del corso annuale integrativo (art. 1, legge n. 910 dell'11 dicembre 1969). Gli studenti, stranieri verranno ammessi al concorso di ammissione facendo riferimento alle vigenti norme universitarie.

Art. 6.

Il corso di diploma prevede duemilaquattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate nonché di tirocinio professionale.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scintifiche affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuati al successivo art. 12, dove per ciascuna area è previsto il numero di crediti di attività didattica, ciascuno corrispondente indicativamente a cinquanta ore di didattica formale e applicata.

Il tirocinio professionale comprende almeno seicentocinquanta ore corrispondenti a tredici crediti.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica per cinquanta ore pari ad un credito.

Art. 7.

Il consiglio del corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 8.

La frequenza alle lezioni, alle attività pratiche, al tirocinio è obbligatoria e dev'essere documentata sul libretto dello studente.

Art. 9.

Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio--febbraio)

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva vatutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 10.

Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza, nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Art. 11.

Il consiglio del corso di diploma può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio del corso di diploma.

Art. 12.

Le aree disciplinari, (con indicati i crediti), gli obiettivi didattici, e le relative discipline, sono le seguenti:

1. *Area di morfologia normale* - Istologia (E09B) - Anatomia umana (E09A) - Storia della medicina (F02X) - Anatomia comparata e citologia (B02B), (crediti 16).

Obiettivo: apprendere gli elementi fondamentali della istologia e dell'anatomia normale dell'uomo nonché dell'anatomia comparata dei vertebrati ed applicarli in esercitazioni grafiche:

istologia ed embriologia;

anatomia umana;

storia della medicina;

anatomia applicata;

neruroanatomia;

anatomia topografica;

anatomia radiologica;

anatomia comparata.

2. *Area tecnica* - Cinema e fotografia (L26B) - Bioingegneria elettronica (K06X), (crediti 4,5)

Obiettivo: apprendere ed applicare tecniche di rappresentazione fotografica e di rappresentazione grafica computerizzata:

storia e tecnica della fotografia;

informatica medica.

3. *Area patologica* - Anatomia patologica (F06A) - Patologia generale F04A) - Medicina interna (F07A), (crediti 4,5).

Obiettivo: acquisire le conoscenze necessarie per comprendere le modificazioni patologiche degli organi e delle loro funzioni biologiche ed appilcarle in esercitazioni grafiche:

anatomia ed istologia patologica;

patologia generale;

fisiopatologia medica.

4. *Area chirurgica* - Chirurgia generale (F08A) - Chirurgia plastica (F08B) - Chirurgia toracica (F08D) - Chirurgia vascolare (F08E) Malattie odontostomatologiche (F13B) - Malattie dell'apparato visivo (F14X) - Otorinolaringoiatria (F15A) - Malattie dell'apparato locomotore (F16A), (crediti 9).

Obiettivo: apprendere i principi delle varie tecniche operatorie, delle tecnologie avanzate in chirurgia e dei biomateriali; seguire interventi operatori di chirurgia generale e specialistica ed applicarli in esercitazioni grafiche:

chirurgia generale;

chirurgia toracica;

chirurgia vascolare;

ortopedia e traumatologia;

chirurgia plastica e ricostruttiva;

odontostomatologia;

oftalmologia;

otorinolaringoiatria.

Art. 13.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di disegnatore anatomico.

Art. 14.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 15.

Gli studi compiuti nel corso di diploma possono essere riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

97A7512

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 agosto 1997.

Integrazione al decreto ministeriale 22 aprile 1996 concernente: «Procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate da sangue e plasma umani contenenti albumina».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche, recante norme di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto in particolare l'art. 22, comma 5, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di Stato sulle specialità medicinali derivate dal sangue o dal plasma umani e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità con nota n. 16125-18664/BCL12 in data 6 ottobre 1995 ha comunicato le procedure di controllo e le relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue o plasma umani contenenti albumina;

Visto il decreto 22 aprile 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 1996 ed entrato in vigore alla data del 10 settembre 1996;

Considerato per il succitato decreto prevede il controllo di Stato anche per l'albumina prima del suo impiego in qualità di eccipiente;

Visto il parere espresso in data 20 novembre 1996 dal Consiglio superiore di sanità, che ha ravvisato l'opportunità di concedere un periodo transitorio per la commercializzazione dell'albumina già prodotta alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 22 aprile 1996, al fine di evitare un'eventuale carenza dal mercato ed un inutile spreco di prodotto indispensabile;

Visto l'ulteriore parere favorevole espresso in data 16 luglio 1997 dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto 22 aprile 1996 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5. — L'albumina fabbricata anteriormente al 10 settembre 1996, e pertanto non sottoposta al controllo di Stato di cui all'art. 1, del decreto 22 aprile 1996, può essere utilizzata come eccipiente per la produzione di specialità medicinali, nel rispetto delle norme vigenti, fino al 10 settembre 1997; le specialità medicinali così prodotte possono essere commercializzate fino alle relative date di scadenza».

Roma, 8 agosto 1997

Il Ministro: BINDI

97A7498

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 23 settembre 1997.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 3 della Toscana.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Rilevato che per il giorno 9 novembre 1997 è stata stabilita l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 3 della Toscana (che comprende i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vicchio, Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Pian di Sco, Terranuova Bracciolini);

Ritenuta la necessità di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente all'elezione suppletiva anzidetta, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obbiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale dei programmi radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione negli anzidetti comuni interessati dalla precisata consultazione elettorale suppletiva nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nella stessa area, interessate agli eventi locali;

Dispone:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.
Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione che si estende ai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vicchio, Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Pian di Sco, Terranuova Bracciolini, che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 3 della Toscana, sono tenuti, entro il 5 ottobre 1997, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonchè, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonchè, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione che si estende ai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vicchio, Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Pian di Sco, Terranuova Bracciolini, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per l'elezione suppletiva del senato della Repubblica nel Collegio uninominale n. 3, della Toscana, sono tenuti, entro il 5 ottobre 1997, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato mandato in

onda sulla stessa emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 2, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propagnda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

5. Ai fini del presente atto si intende per offerta di spazi di propaganda sia la concessione di spazi autogestiti sia l'invito a partecipare a trasmissioni di propaganda elettorale prodotte dall'emittente.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamente disponibili, per la propaganda nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il 6 ottobre 1997 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; i responsabili del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente del circuito risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei soggetti politici interessati.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità. Eventuali registrazioni debbono essere tutte

effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi dispettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata - ancorché succinta - presentazione politica di candidati e/o di programni e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, della giunta e del consiglio regionale della Toscana, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri della giunta e del consiglio regionale nonché delle giunte e dei consigli degli enti locali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione dei fatti e degli eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima della votazione. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni in cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni rediotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni indicati nell'art. 6 sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data, salvo comunque l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993 n. 515, ovvero delle prescrizioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Toscana assicura la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvede a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi provvede alle contestazioni nei confronti dei soggetti interessati e riferisce senza indugio al Garante ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto cui è stata rivolta la contestazione.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad esso, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni segnalano senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d)*, e collaborano, a richiesta, anche con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi al quale inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette al Garante.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 16.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 4 febbraio 1994, n. 88 convertito, con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, sino al giorno 24 ottobre 1997 la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 17.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 18.

Organi ufficiali dei partiti

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, informazione elettorale e pubblicità.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 19.

Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 20.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1997

Il Garante: CASAVOLA

97A7495

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Abrogazione dell'accordo italo-svizzero relativo al permesso di transito in determinate località di frontiera di alcuni ufficiali doganali in uniforme, firmato a Roma in data 8 maggio-30 luglio 1928.

In seguito ad uno scambio di note tra i due Governi l'accordo italo-svizzero relativo al permesso di transito in determinate località di frontiera di alcuni ufficiali doganali in uniforme, firmato a Roma in data 8 maggio-30 luglio 1928 è stato abrogato con effetto dal 21 luglio 1997.

97A7479

Modificazioni allo statuto della Fondazione internazionale premio E. Balzan «Premio», in Milano

Con decreto ministeriale 7 agosto 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 9 settembre 1997, viene autorizzata la Fondazione internazionale Premio E. Balzan «Premio», con sede in Milano, ad apportare le modifiche statutarie deliberate dal consiglio della Fondazione in data 4 giugno 1997 e ne viene approvato lo statuto allegato al medesimo decreto.

97A7480

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 settembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1732,05
ECU	1915,30
Marco tedesco	976,19
Franco francese	290,56
Lira sterlina	2807,65
Fiorino olandese	866,89
Franco belga	47,298
Peseta spagnola	11,571
Corona danese	256,41
Lira irlandese	2536,93
Dracma greca	6,183
Escudo portoghese	9,599
Dollaro canadese	1251,03
Yen giapponese	14,346
Franco svizzero	1185,28
Scellino austriaco	138,70
Corona norvegese	241,92
Corona svedese	229,44
Marco finlandese	327,20
Dollaro australiano	1257,81

97A7600

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di indentificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Frunor S.n.c., con sede a Torre del Greco, via Circonvallazione n. 137, assegnataria del marchio «544 NA», ha presentato regolare denuncia di furto di tre punzoni recanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, anno presentato regolare denuncia di smarrimento di quantitativi di punzoni sottoriportati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

Marchio	Denominazione	N. punzoni
196 AR	Defulco gioielli S.r.l.	3
613 AR	Spring	3

97A7481

Rinnovo della concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Sorgente Gaudianello», in Melfi

Con decreto ministeriale 4 luglio 1997 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Sorgente Gaudianello», sita nel territorio dei comuni di Melfi e Rionero in Vulture, provincia di Potenza, dell'estensione di ettari 437,29, di cui è titolare la società Monticchio Gaudianello S.p.a., con sede legale a Melfi, S.S. 401, km 9,826, è rinnovata per anni dieci a decorrere dal 13 ottobre 1996.

97A7482

Revoca dell'autorizzazione a gestire un magazzino generale concessa alla «Magazzini generali Bertofrigor di Bertolini Giovanni e C. S.a.s.», in Treviglio.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1997, è stata revocata l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale concessa alla «Magazzini generali Bertofrigor di Bertolini Giovanni e C. S.a.s.», con sede in Treviglio (Bergamo), via Bergamo, 43, per cessazione di attività.

97A7483

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Rinnovo del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali per il quadriennio 1997-2001

Con decreto ministeriale 19 giugno 1997 sono stati nominati i componenti del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali per il quadriennio 1997-2001.

97A7485

Modificazione al decreto concernente autorizzazione all'Accademia delle scienze di Torino ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 20 giugno 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dei beni culturali e ambientali in data 9 luglio 1997 al numero 136, è stata approvata la modifica del decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente autorizzazione all'Accademia delle scienze di Torino ad accettare un legato.

97A7486

Modificazione allo statuto della Fondazione «Istituto Carlo Cattaneo», in Bologna

Con decreto ministeriale 20 giugno 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dei beni culturali e ambientali in data 9 luglio 1997 al numero 138, è stata approvata la modifica dell'art 1 del vigente statuto della Fondazione «Istituto Carlo Cattaneo», con sede in Bologna.

97A7487

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n 23312 del 7 agosto 1997 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 dicembre 1996 al 22 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Edizioni Condè Nast, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Condè Nast, con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 23 dicembre 1996 al 22 dicembre 1997.

Con decreto ministeriale n. 23338 del 3 settembre 1997 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 17 settembre 1996 al 16 settembre 1998, della ditta S.p.a. Stabilimento Tipografico Piacentino, con sede in Piacenza e unità di Piacenza.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento Tipografico Piacentino, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 17 settembre 1996 al 16 settembre 1997.

97A7523

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23317 del 7 agosto 1997 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1° maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n, 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto Costruzioni generali, con sede in Napoli e unità di Napoli, Roma e San Vittore nel Lazio (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unità, su un organico complessivo di n. 49 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto Costruzioni generali a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23340 del 3 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull HN Information Systems Italia con sede in Caluso (Torino), unità di Catania per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unità, su un organico complessivo di n 9 unità, con l'esclusione dell'unità di Messina già erroneamente inclusa nel decreto ministeriale del 3 dicembre 1996, n. 21802.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Bull HN Information Systems Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti artt. 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. C del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23341 del 3 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: Pellegrini Centro Sud Mensa c/o Enichem Fibre con sede in Milano unità di Pisticci (Matera) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilsice, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,45 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, di cui un lavoratore part-time da 30 a 25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini Centro Sud Mensa c/o Enichem Fibre a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23342 del 3 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 28 aprile 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini Centro Sud Mensa c/o Enichem Fibre con sede in Milano, unità di Pisticci (Matera) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,45 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, di cui un part-time da 30 a 25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini Centro Sud Mensa c/o Enichem Fibre a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.

97A7520

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 23336 del 3 settembre 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 19 gennaio 1996, nell'area sottoindicata in coseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Albano di Lucania (Potenza); imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'adduttore «Trivigno-Acerenza» - I lotto in agro di Albano di Lucania.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra per il periodo dal 19 gennaio 1996 al 18 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 19 luglio 1996 al 18 aprile 1998 (limite massimo).

97A7521

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23295 del 7 agosto 1997 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 10 agosto 1996 al 9 agosto 1997, della ditta S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Mercogliano (Avellino) e unità di Piedimonte Matese (Caserta).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Mercogliano (Avellino) e unità di Piedimonte Matese (Caserta), per il periodo dal 25 settembre 1996 al 9 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 2 ottobre 1996 con decorrenza 10 agosto 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23296 del 7 agosto 1997:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italstrade - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Diga del Melito (Catanzaro); Pieve Emanuele (Milano); Stresa (Novara); Tauriano (Padova); uffici di Roma e Milano; Uffici e cantieri - Udine; unità produttiva La Secca (Belluno) per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23297 del 7 agosto 1997:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania e unità di Potenza, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 28 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 febbraio 1995, n. 16682/12.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania e unità di Eboli (Salerno), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 dicembre 1994, con esclusione operai di cantiere e fine lavori.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° dicembre 1995, n. 19445/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale. ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23298 del 7 agosto 1997 è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'8 dicembre 1992 al 7 giugno 1993, della ditta S r l Polifloor, con sede in Anzio (Roma) e unità di Anzio (Roma).

Parere comitato tecnico del 26 giugno 1997. favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l Polifloor, con sede in Anzio (Roma) e unità di Anzio (Roma), per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 7 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1993 con decorrenza 8 dicembre 1992.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23299 del 7 agosto 1997 è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 settembre 1996 al 5 settembre 1997, della ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag Kgs), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli).

Parere comitato tecnico del 24 luglio 1997: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Fag Italia (Gruppo Fag Kgs), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1996 con decorrenza 6 settembre 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C I.G.O

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23300 del 7 agosto 1997.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997, della ditta S.p.a. I.P.E. Industria Prefabbricati Edil-Stradali, con sede in Potenza e unità di Potenza

Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con effetto dal 29 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. I.P.E. Industria Prefabbricati Edil-Stradali, con sede in Potenza e unità di Potenza, per il periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1996 con decorrenza 29 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 luglio 1996 al 21 gennaio 1997, della ditta S p.a. I.P.E. Industria Prefabbricati Edil-Stradali, con sede in Potenza e unità di Bellizzi (Salerno).

Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con effetto dal 22 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.P.E. Industria Prefabbricati Edil-Stradali, con sede in Potenza e unità di Bellizzi (Salerno), per il periodo dal 22 luglio 1996 al 21 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1996 con decorrenza 22 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 23301 del 7 agosto 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 2 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Macchia di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1997 con decorrenza 2 giugno 1997.

Contributo addizionale. no - Amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n 223/1991, relativi al periodo dal 15 giugno 1997 al 14 dicembre 1997, della ditta S p.a. Expand Italia, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta).

Parere comitato tecnico del 29 luglio 1997· favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 18 settembre 1996, con effetto dal 15 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Expand Italia, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 15 giugno 1997 al 14 dicembre 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 15 giugno 1996, n. 7406.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997, della ditta S.p.a. FMC Telecom, con sede in Gissi Contrada Terzi (Chieti) e unità di Gissi Contrada Terzi (Chieti).

Parere comitato tecnico del 29 luglio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 18 novembre 1996, con effetto dal 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FMC Telecom, con sede in Gissi Contrada Terzi (Chieti) e unità di Gissi Contrada Terzi (Chieti), per il periodo dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 28 giugno 1996.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23302 del 7 agosto 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997, della ditta S.c. a r.l. Cooperativa Portabagagli Palermo Centrale, con sede in Palermo e unità di Palermo.

Parere comitato tecnico del 5 agosto 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa Portabagagli Palermo Centrale, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 1° agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23303 del 7 agosto 1997 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997, della ditta S.p.a. Metallvakuum Poliplastic, con sede in Abbiategrasso (Milano) e unità di Abbiategrasso (Milano).

Parere comitato tecnico del 24 luglio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metallvakuum Poliplastic, con sede in Abbiategrasso (Milano) e unità di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dal 7 gennanio 1997 al 6 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 15 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Varese e di Venegono Superiore (Varese), e dal 31 dicembre 1996 ramo d'azienda «addestratori» della S.r.l. SIAI Marchetti, unità di Sesto Calende (Varese), trasferito in Venegono Superiore, per il periodo dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 15 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23304 del 7 agosto 1997 è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1997 all'11 agosto 1997, della ditta S.p.a. ABB Installazioni, con sede in Milano e unità di Cesano Maderno (Milano).

Parere comitato tecnico del 29 luglio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Installazioni, con sede in Milano e unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 12 febbraio 1997 all'11 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1997 con decorrenza 12 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A7522

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di conservazione dei beni culturali (sede di Ravenna) dell'Università degli studi di Bologna, polo decentrato della Romagna, è vacante un posto di professore universi-

tario di ruolo di prima fascia per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore L03C archeologia cristiana (sede di Ravenna).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di conservazione dei beni culturali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di conservazione dei beni culturali, polo decentrato della Romagna, è tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze della facoltà sopracitata e delle sue strutture scientifiche, unicamente nella sede di Ravenna, e ad impegnarsi ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

97A7488

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasfrimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M08B - Disciplina di «Storia della filosofia antica».

Gli aspirani al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

97A7496

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 76/97 del 1° marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «CEFOSPORIN» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 23, seconda colonna, al decimo rigo dell'estratto, dove è indicato: «A.I.C. n. 031899038 "500" im flac. *1 g* + fiala solv. *2,5* ml», leggasi: «A.I.C. n. 031899038 "500" im flac. *0,5 g* + fiala solv. *2* ml».

97A7490

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 1113 dell'8 gennaio 1997», relativo alla modifica di ragione sociale della società Parekh Chemicals Italia S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 52, prima colonna, dove è indicato: «Società: *Miun,* via Giotto, 26 - 20145 Milano», leggasi: «Società: *Parekh chemicals Italia S.p.a.*, via Giotto, 26 - 20145 Milano».

97A7489

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 201/97 del 14 maggio 1997», relativo alla specialità medicinale «FARLUTAL» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 53, seconda colonna, dodicesimo rigo, dove è indicato: «015148125 30 compresse mg *250*», leggasi: «015148125 30 compresse mg *500*».

97A7491

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500